



confsal

CONFEDERAZIONE GENERALE
SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI

CESI  Confederazione
Europea
dei Sindacati
Indipendenti

Ricorso giudice del lavoro diretto ad ottenere la cessazione della trattenuta Enam sullo stipendio dei docenti della scuola dell'infanzia e primaria
(AZIONE N. 74)

Il presente ricorso è diretto ad ottenere la cessazione della trattenuta obbligatoria Enam sullo stipendio, a far data dalla soppressione dell'Ente (31 luglio 2010).

Come è noto, il personale di ruolo della scuola dell'infanzia e della scuola primaria è sempre stato assoggettato ad una trattenuta obbligatoria in favore dell'Ente Nazionale di Assistenza Magistrale (ENAM) pari allo 0,35% dello stipendio, per poter beneficiare di eventuali prestazioni socio assistenziali. Ciò in virtù dell'art. 4 del DLCPS n.1346/1947.

Senonché, per effetto della Legge n. 122/2010 di conversione del D.L. n. 78/2010, l'Enam è stato soppresso e le relative funzioni sono state trasferite all'Inpdap.

Successivamente, con la Legge n. 214/2011, l'Inpdap è stato soppresso e le relative funzioni sono state attribuite all'INPS.

Orbene, di fatto la trattenuta obbligatoria ex Enam ad oggi si concretizza in una doppia trattenuta su una categoria di docenti già fortemente penalizzata.

Si rappresenta dunque la possibilità di proporre ricorso dinanzi al Giudice del lavoro territorialmente competente, al fine di richiedere l'interruzione immediata della trattenuta obbligatoria relativa all'ex Enam, nonché la restituzione di quanto illegittimamente a detto titolo a far data dalla soppressione dell'Ente (31 luglio 2010).

Possono partecipare al ricorso tutti i docenti di ruolo (e dirigenti) della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

Prima di iniziare la causa sarà comunque necessario inviare all'Inps (gestione ex Inpdap) nonché alla Ragioneria territoriale dello Stato, un atto di diffida e messa in mora il cui fac-simile è disponibile presso le nostre sedi sindacali.

Naturalmente, l'azione giudiziaria da intraprendere comporterà dei costi; pur intendendo contenere gli stessi al minimo, l'Ufficio Legale Centrale ha fissato – per gli iscritti che fossero interessati – come equo contributo, un rimborso spese pari a €. 100,00.

A tale somma andrà aggiunta la quota relativa al contributo unificato, il cui importo, che dipende dal numero di partecipanti, verrà comunicato all'atto della firma del ricorso.